

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – SSPAL –

CORSO PER REVISORI DI ENTI LOCALI

Pier Luigi Coccia

Roma, 12 settembre 2011

CORSO PER REVISORI DI ENTI LOCALI

• QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI
- LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

In particolare...

- IL PATTO DI STABILITA'

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

**Il quadro normativo di riferimento è dato
essenzialmente dal Titolo VII del d.lgs.
267/00 e precisamente**

dall'art. 234 all'art. 241

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Norme inderogabili (TUEL)

- ✓ Modalità di elezione e composizione - art. 234
- ✓ Durata dell'incarico - art. 235, comma 1
- ✓ Incompatibilità e ineleggibilità - art. 236
- ✓ Funzioni - art. 239
- ✓ Responsabilità - art. 240
- ✓ Compensi - art. 241

Norme derogabili (Tuel)

- ✓ Revocabilità e cause di cessazione - art. 235, commi 2 e 3
- ✓ Funzionamento del collegio - art. 237
- ✓ Limite all'affidamento degli incarichi - art. 238

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ulteriori riferimenti...

I Principi di revisione e di comportamento dell'Organo di Revisione negli Enti Locali

(emanati dalla Commissione Paritetica dei CNDC e CNR nel 2003 e in fase riscrittura)

..... e per quanto compatibili

- ❖ **Principi di comportamento del Collegio Sindacale**
- ❖ **Principi di revisione**

CORSO PER REVISORI DI ENTI LOCALI

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

• ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

- LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

In particolare...

- IL PATTO DI STABILITA'

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

Composizione (art. 234 TUEL).

FINO A 15.000
ABITANTI



REVISORE UNICO

OLTRE 15.000
ABITANTI



COLLEGIO COMPOSTO
DA TRE MEMBRI

N.B.

NEL CASO DI COLLEGIO OGNI CONSIGLIERE PUO' ESPRIMERE UN MASSIMO DI DUE PREFERENZE E RISULTANO ELETTI I CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

Soggetti (art. 234 TUEL).

a) nel caso di collegio:

- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili che svolge le funzioni di presidente;
- due fra gli iscritti all'albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A);

b) nel caso di revisore unico:

- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o fra gli iscritti all'albo unico.

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

DURATA DELL'INCARICO (art. 235 TUEL).



*"L'ORGANO DI REVISIONE DURA IN CARICA
TRE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA ED E'
RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA"*

ATTENZIONE!

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

CESSAZIONE DELL'INCARICO (art. 235 TUEL).



*L'ORGANO DI REVISIONE CESSA DALL'INCARICO
ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO CON LA
POSSIBILITA' DI PROROGA
DI NON OLTRE 45 GIORNI*

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' (art. 236 TUEL).



CAUSE DI INELEGGIBILITA' EX ART. 2399 DEL CC
SECONDO CUI NON POSSONO ESSERE ELETTI
REVISORI E SE ELETTI DECADONO.

L'interdetto, l'inabilitato, il fallito e i parenti entro il quarto grado
dei componenti della giunta

ma soprattutto

"coloro che sono legati all'ente o alle società da questo controllate
da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita";

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' (art. 236 TUEL).



Il comma 3° individua un'ulteriore causa di
incompatibilità nell'assunzione "di incarichi o
consulenze presso l'ente locale o presso organismi
o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo vigilanza dello stesso."

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

Pertanto al momento della comunicazione della nomina il revisore deve accettare la carica e fare la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità oltre che del mancato superamento dei limiti di cui all'art. 238 previa acquisizione della seguente documentazione:

- delibera di nomina
- compenso deliberato
- eventuali funzioni aggiuntive previste dallo statuto (art. 239 comma 6)
- Statuto
- Regolamento di contabilità

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

INSEDIAMENTO

- Regole interne per il suo funzionamento
- Forme di collaborazione operativa da parte dell'ente
- nomina di eventuali collaboratori ai sensi dell'art. 234 comma 2
- Calendario adunanze
- Redazione verbale

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

COMPORTAMENTO ETICO-PROFESSIONALE



NEI PRINCIPI DI REVISIONE E COMPORTAMENTO

VENGONO RICHIAMATE LE NORME DEONTOLOGICHE
STABILITE DAL CONSIGLIO NAZIONALE, QUELLE
CONTENUTE NEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL
COLLEGIO SINDACALE IN QUANTO COMPATIBILI,

IN PARTICOLARE.....

Segue...

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

COMPORTAMENTO ETICO-PROFESSIONALE

In particolare

- **COMPETENZA PROFESSIONALE:** l'accettazione dell'incarico di revisore negli enti locali presuppone la conoscenza specifica della normativa riferibile a tali enti
- **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:** costante aggiornamento professionale nelle discipline attinenti l'attività di revisione negli enti locali
- **INDIPENDENZA:** formale e sostanziale. L'indipendenza **formale** consiste nell'insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla legge. L'indipendenza **sostanziale** consiste nello svolgimento dell'incarico con **imparzialità (obiettività) e onestà intellettuale (integrità)**
- **SEGRETO PROFESSIONALE**
- **RAPPORTI TRA REVISORI:** i rapporti tra revisori devono essere improntati a principi di correttezza e collaborazione

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

COMPORTAMENTO ETICO-PROFESSIONALE

INFORMATIVA n. 53 DEL 27.06.2011 emanata dal CNDCEC

***“LINEE GUIDA AGLI ORDINI TERRITORIALI PER LA
SEGNALAZIONE AGLI ENTI PUBBLICI LOCALI
DEGLI ISCRITTI CHE ABBIAMO MATURATO
CREDITI FORMATIVI NELLA REVISIONE
ECONOMICA-FINANZIARIA”***

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

- il collegio è validamente costituito se presenti due componenti
- delle sedute è redatto verbale
- sono previste verifiche individuali e ripartizione dei compiti da parte del Presidente
- le decisioni sono collegiali

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

studio caratteristiche ente

valutazione sistema di controllo
delle singole aree



*valutare l'affidabilità ed individuare le debolezze
del sistema di controllo interno*

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

TECNICHE del CONTROLLO

Tecniche di campionamento - art. 239 comma 1 lett c)

..... ma con le seguenti caratteristiche:

**La tecnica di campionamento deve essere motivata
e la scelta deve essere effettuata secondo
selezioni soggettive o statistiche da indicare a
verbale**

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

L'organo di revisione **può partecipare** all'assemblea dell'organo consiliare riunita per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, o alle altre assemblee dell'organo e, **se previsto dallo statuto dell'ente**, anche alle riunioni dell'organo esecutivo. (Art. 239 comma 2)

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sono elencate all'art. 239 comma 1

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- d) relazione sulla proposta del rendiconto generale della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;
- f) verifiche trimestrali di cassa.

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

ULTERIORI ADEMPIMENTI

In sintesi:

- **Verifica annuale patto da parte dell'organo di revisione** (art. 1 c 701 legge 296/2006);
- **Verifica programmazione triennale del fabbisogno del personale** (art. 91 Tuel, art. 39 l.449/97 e art. 19 c. 8 l.448/2001);
- **Verifica contrattazione integrativa** (art. 40 bis d.lgs. n.165/2001)
- **Vigilanza acquisizione di servizi sul mercato e personale** (art. 6 bis del d.lgs.165/2001, aggiunto dall'art.22 della legge 18/6/2009, n.69)
- **Vigilanza sul rispetto termini di pagamento** (art. 9 del D.L. 78/2009);
- **Relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'organo di revisione alla Corte dei Conti** (art.1, commi da 166 a 168 della legge 266/2005);
- **Asseveramento trasferimento risorse** (art. 3, c. 32, L. 244/2007);
- **Controlli sui contratti di servizio**(art.8, c. 10 d.p.r. 168/2010)

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

... quindi le funzioni che il legislatore ha assegnato al Revisore pubblico possono essere distinte in un due ambiti fondamentali.....

↙

L'INNOVATIVO RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE CON GLI
ORGANI ISTITUZIONALI

↘

IL TRADIZIONALE
CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

La funzione collaborativa

L'attività di collaborazione con l'organo consiliare va esercitata essenzialmente nelle materie aventi natura o riflessi economico-finanziari e si concretizza di norma in pareri, rilievi, osservazioni e proposte tesi a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione nonché il miglioramento dei tempi e modi dell'azione amministrativa

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

La funzione collaborativa

Nell'adempimento di tale funzione, l'Organo di Revisione deve:

- **facilitare l'introduzione dei principi contabili** nel complesso processo di programmazione e/o revisione;
- **collaborare con gli organi di governo** affinché sia realizzato il processo di cambiamento organizzativo e di responsabilizzazione;

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

Il tradizionale controllo amministrativo e contabile

b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

➡ In base alla specifica previsione normativa di cui **all'art. 239 c. 1 lett. b)** l'organo di revisione è obbligato ad esprimere...

"... un motivato giudizio di **congruità**, di **coerenza** e di **attendibilità** contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti..."

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

Il tradizionale controllo amministrativo e contabile

b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

➡ L'**attendibilità** delle previsioni di entrata anche nel rispetto dei principi contabili.

➡ La **congruità** delle previsioni di spesa rispetto sia ai vincoli di bilancio che alle scelte contenute negli atti di programmazione e previsione.

➡ La **coerenza** tra le fasi del processo di programmazione e le relative quantificazioni finanziarie ed economiche;

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'**attendibilità** delle previsioni di entrata implica la verifica della **accertabilità ed esigibilità** delle stesse valutata sulla base della documentazione o di ogni altro parametro obiettivo o elemento conoscitivo fornito dall'ente .

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

la **congruità delle previsioni di spesa** consiste nella verifica della compatibilità delle uscite previste al fine del **mantenimento degli equilibri di bilancio**

-  in fase di previsione
-  durante la gestione annuale
-  di natura prospettica (pluriennale)

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

La verifica della **coerenza** si riferisce a quella:

- a. INTERNA che implica l'esistenza di un nesso logico tra pianificazione, programmazione, previsione ma anche gestione e rendicontazione;
- b. ESTERNA che comporta una connessione tra la programmazione dell'ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza pubblica.

ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

b) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

I documenti che compongono il BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ENTE LOCALE sono:

- a) bilancio annuale di previsione in termini finanziari come da art. 165 del d. lgs. 267/00;
- b) relazione previsionale e programmatica (art. 170);
- c) bilancio pluriennale (art. 171).

Ai quali devono essere allegati i seguenti documenti (art. 172):

- Il rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello a cui si riferisce il bilancio;
- Le risultanze dei rendiconti delle forme associative alle quali l'ente partecipa;
- Il programma triennale dei lavori pubblici;
- Le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e gli altri elementi autonomamente modificabili i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.

CORSO PER REVISORI DI ENTI LOCALI

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI

• LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

In particolare...

- IL PATTO DI STABILITA'

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PROCESSI	STRUMENTI	TEMPI	COMPETENZE
PIANIFICAZIONE	<i>Linee programmatiche di mandato (art. 46)</i>	I.p.	Sindaco: predisposizione Consiglio: adeguamento e approvazione
	<i>Piano strategico di sviluppo (art. 165)</i>	I.p.	Giunta: predisposizione Consiglio: adeguamento e approvazione
PROGRAMMAZIONE	<i>Bilancio annuale e pluriennale</i>	b.-m.p.	Giunta: predisposizione
	<i>Relazione previsionale e programmatica</i>	b.-m.p.	Consiglio: emendamenti e approvazione
GESTIONE	<i>Piano Esecutivo di Gestione (PEG)</i>	b.p.	Giunta: predisposizione
CONTROLLO	<i>- Verifica stato attuazione linee programmatiche</i>	b.-m.p.	Giunta: attività di reporting al Consiglio
	<i>- Verifica stato attuazione programmi e progetti</i>	b.-m.p.	Giunta: reporting entro il 30/9 Giunta: predisposizione Revisori: verifica
	<i>- Rendiconto di gestione</i>	b.p.	Consiglio: approvazione entro 30/4 Giunta: predisposizione
	<i>- Rendiconto di mandato (o C/Patrimoniale fine mandato)</i>	I.p.	Consiglio: analisi e valutazioni Cittadini: giudizio sull'Amministrazione

Legenda
☐ B.p.: breve periodo
☐ M.p.: medio periodo
☐ L.p.: lungo periodo

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO (art. 46 comma 3)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ deve essere predisposto dal Sindaco/Presidente, sentita la Giunta, e presentato al Consiglio entro i termini previsti dallo Statuto dell'ente (non va approvato)
- ✓ deve contenere, in modo dettagliato, le azioni e i progetti che si intendono realizzare durante il corso del mandato
- ✓ deve essere coerente con i contenuti del programma elettorale e con le risorse disponibili

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PIANO GENERALE DI SVILUPPO (art. 165 comma 7)

FINALITA': consiste nella traduzione delle azioni e dei progetti contenuti nel programma di mandato in veri e propri obiettivi gestionali suddivisi per materia e per competenza, con l'indicazione delle fasi temporali di realizzazione degli stessi;

CONTENUTO:

- la definizione degli obiettivi;
- l'individuazione dei soggetti responsabili della loro attuazione;
- la definizione dei tempi di attuazione;
- la valutazione della *congruità* degli obiettivi rispetto alle risorse disponibili;
- la valutazione della *coerenza* degli obiettivi rispetto alle azioni ed ai progetti contenuti nel programma di governo;
- la definizione di eventuali indicatori di riferimento per la successiva verifica dello stato di attuazione degli obiettivi stessi.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Caratteristiche fondamentali del bilancio degli Enti locali

- prevale l'aspetto **previsionale**;
- ha carattere **autorizzatorio** (costituisce limite agli impegni di spesa)
- è redatto in termini di **competenza finanziaria** (entrate e le spese sono imputate all'anno in cui si forma il diritto a riscuotere e si costituisce idoneo titolo giuridico per vincolare l'ente al pagamento)
- Non vengono evidenziate le movimentazioni di cassa

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

In sintesi ed in base alla struttura prevista dall'art.165, il **bilancio di previsione** di un Ente locale si presenta così:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO X

ENTRATE				USCITE			
TITOLI ↓ CATEGORIE ↓ RISORSE	Rendiconto anno x-2	Previsioni definitive anno x-1	Previsioni anno x	TITOLI ↓ FUNZIONI ↓ SERVIZI ↓ INTERVENTI	Rendiconto anno x-2	Previsioni definitive anno x-1	Previsioni anno x

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PARTE ENTRATA

ENTRATE CORRENTI dirette al finanziamento di S correnti

TITOLO I

Entrate tributarie

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.

TITOLO III

Entrate extratributarie

PARTE SPESA

SPESE CORRENTI relative alla gestione ordinaria dell'ente

TITOLO I

Spese correnti

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE IN CONTO CAPITALE destinate al finanziamento di S di investimento

TITOLO IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.

TITOLO V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI relative a servizi effettuati per conto di terzi

TITOLO VI

Entrate da servizi per conto di terzi

SPESE IN CONTO CAPITALE Comprendono gli investimenti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti e le concessioni di crediti

TITOLO II

Spese in conto capitale

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI comprendono le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di ogni altra operazione di prestito

TITOLO III

Spese per rimborso di prestiti

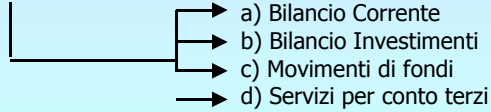
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI relative a servizi effettuati per conto di terzi

TITOLO IV

Spese per servizi per conto di terzi

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il bilancio di previsione si articola in quattro componenti:



Bilancio corrente

Entrate Correnti

Titolo I
Titolo II
Titolo III

Avanzo applicato alla parte corrente
Oneri di urbanizzazione destinati a manut. ordinarie
Alienazioni patrimoniali finanz. Debiti F.B. correnti
Mutui pass. a copertura disavanzi
- sanz. Amm.ve codice strada dest. C/capitale

Totale entrate correnti

Spese Correnti

Titolo I
Titolo III

Disavanzo applicato

Totale spese correnti

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Bilancio investimenti

Entrate c/capitale

Titolo IV al netto riscossione crediti

Titolo V al netto anticip. cassa e
mutui a copertura disavanzi

Avanzo applicato agli investimenti

Totale entrate c/capitale

Spese c/capitale

Titolo II al netto concessione crediti

Totale spese c/capitale

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Bilancio movimenti di fondi

Entrate M.F.

Riscossione di crediti
Anticipazione di cassa

Totale entrate M.F.

Spese M.F.

Concessione di crediti
Anticipazione di cassa

Totale spese M.F.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Bilancio servizi per conto terzi

Entrate servizi conto terzi

Titolo VI

Totale entrate servizi conto terzi

Spese servizi conto terzi

Titolo IV

Totale spese servizi conto terzi

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Gli equilibri di bilancio sono sintetizzati nello schema che segue.
Le due relazioni più importanti sono:

EQUILIBRIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

TOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE

EQUILIBRIO ECONOMICO (o di parte corrente)

ENTRATE CORRENTI (TITOLI I, II, III)

- SPESE CORRENTI

- Quote in c/capitale delle rate in scadenza di mutui e prestiti

≥ 0

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Ulteriori equilibri di bilancio

→ Entrate in c/capitale (Tit. IV-V) – Spese c/capitale (Tit. II) ≥ 0
(equilibrio delle fonti e degli impieghi degli investimenti)

→ Entrate finali (Tit. I-II-III-IV + av. amm.ne) - spese finali (Tit. I-II + disav. amm.ne) = saldo netto da finanziare/impiegare

→ Entrate da servizi c/terzi (Tit. VI) - spese per servizi c/terzi (Tit. IV) = 0
(equivalenza dei servizi per conto di terzi)

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La relazione previsionale e programmatica

Sulla base delle azioni e dei progetti indicati nel piano di sviluppo dell'ente, si procede alla redazione della ***Relazione Previsionale e Programmatica*** mediante la quale si attua l'individuazione e la graduazione degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il bilancio pluriennale

- a) la prima annualità del Bilancio Pluriennale coincide con le previsioni contenute nel Bilancio di Previsione
- b) contiene una aggregazione dei dati per Programmi i quali devono essere la rappresentazione finanziaria delle fonti di finanziamento previste per la realizzazione dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica
- c) Le opere inserite nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici dovranno trovare opportuna copertura finanziaria negli stanziamenti previsti.
- d) Il metodo di formazione e di elaborazione del bilancio pluriennale richiama il **metodo per scorrimento**, che comporta l'aggiornamento annuale, in occasione della formazione del bilancio annuale, di tutte le poste di entrata e di spesa che hanno carattere pluriennale.

CORSO PER REVISORI DI ENTI LOCALI

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- ORGANO DI REVISIONE E FUNZIONI
- LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

In particolare

▪ IL PATTO DI STABILITA'

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

**Il coinvolgimento delle autonomie locali ai fini
del rispetto degli obblighi assunti dallo stato
italiano in sede comunitaria**

Il sistema di calcolo utilizzato in passato è stato:

- la crescita programmata del saldo finanziario (dal 1999 al 2004)
- l'evoluzione controllata della spesa complessiva (anni 2005 e 2006)

Dal 2007 in poi la manovra è fissata in termini di
riduzione del saldo finanziario

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

Riferimenti normativi

- D.L. n. 112/2008 convertito in legge 06.08.2008 n. 133;
- D.L. n. 2/2010 convertito in legge 26.03.2010 n. 42;
- Circolare Ministero dell'Economia - Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 30 marzo 2010;
- D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30.07.2010 n. 122
- Legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011);
- Circolare Ministero dell'Economia - Ragioneria Generale dello Stato - n. 11 del 6 aprile 2011;
- Decreto Ministero dell'economia del 7.06.2011;
- D.L. n. 98/2011 coordinato con le modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011.

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

**Sono soggetti al patto di stabilità per il triennio
2011/2013 come già previsto per gli anni 2009-2010:**

- le Province;
- i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

**La definizione dei saldi obiettivo per il triennio
2011/2013**

L'obiettivo è quello di migliorare il **saldo tendenziale**,
in termini di competenza mista,
rispetto a quello della media della spesa corrente
registrata negli anni 2006-2008
con alcuni fattori correttivi

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

Per **competenza mista** si intende:

La somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente,
e la differenza tra incassi e pagamenti
per la parte in conto capitale.

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

Patto Regionale (dal 2011)

"verticale": maggiore spesa ai propri enti Locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza e di cassa;

"orizzontale": le regioni possono integrare le regole e modificare gli obiettivi fermo restando l'importo complessivamente determinato per gli enti locali della Regione.

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

Esempio

Calcolo della competenza mista

Lettera a) Comuni rispettosi del patto e con saldo negativo

Patto dati da rendiconto 2007
con il metodo della competenza mista

Entrate

Titolo I	+	58.118.335	accertamenti
Titolo II	+	32.394.320	accertamenti
Titolo III	+	6.557.881	accertamenti
Titolo IV	+	75.917.925	incassi
Riscossioni crediti	-	32.025.068	incassi
Entrate nette		140.963.393	

Spese

Titolo I	+	87.705.225	impegni
Titolo II	+	71.901.967	pagamenti
Concessioni crediti	-	16.110.000	pagamenti
Spese nette	=	143.497.192	

Saldo finanziario E-S **-2.533.799**

Coefficiente 2009	48%	-1.216.224
Coefficiente 2010	97%	-2.457.785
Coefficiente 2011	165%	-4.180.768

devono migliorare il saldo: pertanto non debbono ottenere un importo inferiore a:

Obiettivo 2009	-1.317.575
Obiettivo 2010	-76.014
Obiettivo 2011	1.646.969

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

Esempio

Coerenza con
il bilancio di
Previsione
2011

<u>AL PARTE CORRENTE</u>		2009	2010	2011	Note
Entrate:					
Titolo I	+	64.223	65.172	66.539	stanziamenti
Titolo II	+	30.203	29.018	28.457	stanziamenti
Titolo III	+	3.891	3.854	3.844	stanziamenti
Totale entrate correnti	=	98.316	98.044	98.840	
Spese:					
Titolo I	+	85.440	84.965	84.952	stanziamenti
Titolo (fondi non impegnati)	-	1.595	1.608	1.608	stanziamenti
Totale spese correnti	=	83.845	83.357	83.344	
Saldo finanziario corrente (A)		14.471	14.687	15.496	dati di bilancio
<u>BI PARTE CONTO CAPITALE</u>					
Entrate:					
Titolo IV	+				previsione cassa
Riscossioni crediti	-				previsione cassa
Totale entrate c/ capitale	=	0	0	0	
Spese:					
Titolo II	+				previsione cassa
Concessioni crediti	-				previsione cassa
Totale spese c/ capitale	=	0	0	0	
Saldo finanziario c/ capitale (B)		-15.750	-14.750	-13.750	stima a "ritroso"
Saldo finanziario totale (A+B)		-1.279	-63	1.746	
Obiettivo saldo finanziario		-1.318	-76	1.647	
Coerenza col bilancio		39	13	99	

PATTO DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2011/2013

Il monitoraggio e le verifiche

1. **Un prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato da ciascun ente** da trasmettere via web alla Ragioneria Generale dello Stato (d.m. 7.06.2011);
2. **Una comunicazione semestrale** alla Ragioneria Generale dello Stato, via web, entro 30 giorni dalla fine del periodo, delle informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista;

PATTO DI STABILITA'
PER IL TRIENNIO 2011/2013

Il monitoraggio e le verifiche

La certificazione annuale

attestante il rispetto degli obiettivi del patto
deve essere inviata
alla Ragioneria Generale dello Stato,
entro il 31 marzo dell'anno successivo.

PATTO DI STABILITA'
PER IL TRIENNIO 2011/2013

I soggetti preposti al controllo

Soggetti interni:

- a. il responsabile del servizio finanziario;
- b. l'organo di revisione.

Soggetti esterni:

- a. la Ragioneria Generale dello Stato;
- b. la sezione controlli della Corte dei Conti.

PATTO DI STABILITA'
PER IL TRIENNIO 2011/2013

I controlli dell'organo di revisione

**L'organo di revisione verifica il
rispetto degli obiettivi annuali e in
caso di mancato raggiungimento dà
comunicazione al Ministero dell'Interno**

PATTO DI STABILITA'
PER IL TRIENNIO 2011/2013

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo

1. riduzione dei contributi ordinari dovuti dal ministero dell'interno in misura pari allo sforamento;
2. limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni;
3. divieto di ricorrere all'indebitamento;
4. divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo;
5. riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori;
6. blocco dell'incremento del fondo risorse decentrate.

PATTO DI STABILITA'
PER IL TRIENNIO 2011/2013

Le premialità

Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, i comuni e le province "virtuose" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo di competenza mista un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo.